

Pubblicato il 30/12/2025

N. 00544/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00430/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 430 del 2025, proposto da
L. S. C. S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla
procedura CIG B642A7767C, rappresentata e difesa dagli avvocati H. S., C. T.,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Atessa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato R. F., con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

L'A. S. C. S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'avvocato S. T., con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

1) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 423/A.G. del 18.7.2025 del
Comune di Atessa-1 Settore Affari Generali, Servizi demografici e servizi
scolastici, a firma del Responsabile del Servizio della procedura negoziata per la
gestione degli asili nido Comunali La C. e S. L., Codice CPV Principale.....;

- 2) Determinazione a contrarre n. 181 del 28.03.2025;
- 3) Lettera di invito/disciplinare di gara pubblicata il 28.03.2025;
- 4) Capitolato speciale d'appalto pubblicato il 28.03.2025;
- 5) Tutti i verbali della Commissione di gara e del RUP, tra cui:
 - Verbale Commissione n. 1 del 13.05.2025 (prima seduta pubblica, verifica documentazione amministrativa);
 - Verbale Commissione n. 2 del 20.05.2025 (seduta pubblica, apertura offerte tecniche);
 - Verbale Commissione n. 3 del 20.05.2025 (seduta riservata, valutazione offerta tecnica - criterio A.1);
 - Verbale Commissione n. 4 del 27.05.2025 (seduta riservata, valutazione criteri tecnici A.2-A.4 e B);
 - Verbale Commissione n. 5 del 04.06.2025 (seduta riservata, completamento valutazione tecnica e riparametrazione punteggi);
 - Verbale Commissione n. 6 del 10.06.2025 (seduta pubblica, apertura offerte economiche e graduatoria finale con proposta di aggiudicazione);
- 6) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;
- 7) Lettera formalmente denominata “comunicazione ex art. 90 D. Lgs. n. 36/2023” recante data 18.7.2025;

e per la dichiarazione di inefficacia e/o l'annullamento del contratto eventualmente stipulato con la controinteressata, con domanda di subentro della ricorrente ex artt. 122 e 124 c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società L'A. S. C. S. e del Comune di Atessa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.- La L. S. C. S. ha adito l'intestato Tribunale per l'annullamento, previa sospensiva, di tutti gli atti in epigrafi indicati e, segnatamente, dell'aggiudicazione in favore della C. S. L'A. della procedura negoziata volta all'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali indetta dal Comune di Atesa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023.

Espone la ricorrente che l'Amministrazione civica resistente ha pubblicato sulla piattaforma di approvvigionamento digitale, senza procedere alla comunicazione ex art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023, copia oscurata quasi integralmente dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, senza fornire alcuna motivazione a sostegno di detta scelta e senza decidere sull'oscuramento richiesto dalla controinteressata. Con richiesta di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2 c.p.a., insta pertanto affinché sia dichiarata l'illegittimità dell'oscuramento e venga ordinato al Comune di Atesa di consentire l'integrale ostensione della documentazione oscurata, e in particolare dell'offerta tecnica della C. L'A., riservandosi di formulare motivi aggiunti all'esito della conoscenza dell'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria.

In punto di rito parte ricorrente assume che la richiesta di accesso in esame sarebbe tempestiva atteso che, non avendo la stazione appaltante adottato alcuna decisione sull'oscuramento, non troverebbe applicazione il termine decadenziale di dieci giorni del cd. rito "super accelerato" previsto dall'art. 36, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

2.- Sul punto la controinteressata l'A. S. s.c.s. controdeduce che la domanda di accesso sarebbe invece irricevibile per tardività, in quanto la stazione appaltante si è comunque determinata sull'oscuramento, sebbene in maniera implicita, avendo con la comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 in data 18/07/2025 messo a disposizione tramite piattaforma ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023 quanto di seguito:

"1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione a tutti i candidati;

2. *Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate*”.

Tuttavia, asserisce l’aggiudicataria, a fronte di detta comunicazione e dell’annessa decisione implicita inerente all’oscuramento dell’offerta tecnica della medesima, la ricorrente non ha manifestato alcuna opposizione nel termine di dieci giorni fissato all’art. 36, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023.

Quanto al merito della domanda, sia la controinteressata sia il Comune resistente asseriscono che la richiesta di accesso sarebbe infondata in quanto generica e priva di motivazione, e comunque perché il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile per carenza di interesse cosicché non sarebbe configurabile alcun interesse nemmeno all’esibizione della documentazione di cui in questa sede si controverte.

3.- Alla camera di consiglio del 17/10/2025 questo Tribunale, preso atto della rinuncia all’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente, ha contestualmente fissato per la discussione dell’istanza di accesso la camera di consiglio del 12 dicembre 2025 e per la discussione del merito della causa l’udienza pubblica del 16 gennaio 2026.

4.- In prossimità dell’udienza camerale le parti hanno depositato memorie insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

Segnatamente l’A. S. s.c.s., con memoria in data 01/12/2025, ha eccepito l’inammissibilità dell’ampliamento del *thema decidendum* contenuto nella memoria della ricorrente del 26/11/2025; ha dedotto inoltre che l’azione ex art. 116 comma 2 c.p.a. impone la previa delibazione dell’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo stante il nesso di strumentalità fra la domanda ostensiva e l’azione di annullamento; ha insistito per l’irricevibilità dell’azione ostensiva per tardività e, comunque, per l’inammissibilità della domanda.

Anche il Comune intimato, con memoria del 01/12/2025, ha eccepito la tardività della domanda e, comunque, la sua inammissibilità ed infondatezza; ha inoltre concluso affinché siano previamente vagliate le sollevate questioni di inammissibilità del ricorso a cui l'accesso afferisce.

5.- Alla camera di consiglio del 12 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6.- In via del tutto preliminare devono essere deliberate le eccezioni di rito formulate dalle parti intimate.

6.1.- Va respinta l'eccezione con cui si asserisce che l'azione ex art. 116, comma 2 c.p.a., in quanto accessiva e strumentalmente connessa all'azione di legittimità, presuppone la previa delibazione delle eccezioni preliminari che si appuntano sull'azione alla quale afferisce.

Deve osservarsi che l'azione incidentale volta ad ottenere l'accesso agli atti che, nel rispetto del vincolo di strumentalità si presentino utili ai fini del decidere, non impone una preventiva valutazione da parte del giudice circa l'ammissibilità o la fondatezza dell'azione principale volta all'annullamento degli atti gravati, atteso che il diritto di accesso deve essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere. Nella fattispecie per cui è causa l'azione incidentale inerente all'accesso della offerta tecnica nella sua versione integrale è evidentemente connotata da un proprio carattere difensivo in quanto, come rappresentato dalla ricorrente, è utile per articolare nuove censure (motivi aggiunti) o per supportare meglio le censure già proposte.

6.2.- Va parimenti disattesa l'eccezione di irricevibilità per tardività dell'azione in quanto proposta oltre il termine decadenziale di dieci giorni stabilito dall'art. 36, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 nell'ambito del cosiddetto rito "super accelerato".

Ai sensi dell'art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici: "*1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i*

dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”.

In base al precedente art. 35, comma 4 lett. a) del nuovo Codice gli operatori economici possono chiedere alla stazione appaltante che venga escluso l'accesso alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che, secondo motivata e comprovata dichiarazione, costituiscano segreti tecnici o commerciali. La norma fa comunque salva l'applicazione del disposto di cui al comma 5 secondo cui “è consentito” (ovvero “deve essere consentito”) l'accesso a dette informazioni “*se indispensabile ai fini della difesa in giudizio*” degli interessi giuridici del concorrente rappresentati in relazione alla procedura di gara.

In base al chiaro tenore letterale del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate la stazione appaltante deve, nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, dare anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di “parti” delle offerte, in ragione della sussistenza di segreti tecnici

o commerciali. La formale comunicazione delle decisioni di oscuramento costituisce infatti l'atto di conclusione del sub-procedimento di oscuramento (in tal senso, T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I - sentenza 9 dicembre 2025 n. 4028). Tali decisioni, in quanto pregiudizievoli, costituiscono oggetto di impugnazione ai sensi del comma 4 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici mediante ricorso da depositarsi entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

In giurisprudenza è assai dibattuta la questione relativa alla forma che la determinazione sulla richiesta di oscuramento deve assumere ai fini della decorrenza del termine breve di dieci giorni di cui all'art. 36 comma 4 del Codice, ovvero se sia necessario un atto espresso oppure se sia sufficiente una decisione implicita sull'oscuramento, che si concretizza allorché l'Amministrazione, senza pronunciarsi espressamente sulla richiesta di oscuramento, mette a disposizione l'offerta tecnica oscurata delle parti nel senso voluto dall'operatore economico limitandosi a recepire passivamente l'opposizione del concorrente controinteressato, senza premurarsi di indagare l'effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate (in tal senso, T.A.R. Liguria, Sez. I - sentenza 28 novembre 2025 n. 1332).

Al riguardo il Collegio, pur nella consapevolezza della sussistenza di orientamenti contrastanti, intende aderire e dare continuità al più recente approccio ermeneutico patrocinato in giurisprudenza secondo cui il termine breve del cd. rito "super accelerato" trova applicazione solo se la comunicazione dell'aggiudicazione sia accompagnata da una decisione espressa e motivata della stazione appaltante sull'oscuramento di parti dell'offerta richiesto dagli operatori economici ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023. Ciò in quanto il termine di dieci giorni viene collegato dall'art. 36, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, alla comunicazione, identificata con quella dell'aggiudicazione, che, nel modello legale, contiene anche le determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento (Consiglio di Stato, sentenza 22 marzo

2025, n. 2384) in assenza delle quali trova applicazione il termine di trenta giorni fissato in via ordinaria dall'art. 116 c.p.a..

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 9454 di riforma della sentenza del T.A.R. Marche (Sezione Prima) n. 748/2025) che ha affermato il principio per cui l'articolo 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici costituisce norma di carattere eccezionale che plasma un rito accelerato relativo all'impugnazione delle decisioni, di cui al comma precedente, sulle richieste di oscuramento delle offerte. Muovendo da tale assunto, il Consiglio di Stato ha così rilevato che la disposizione normativa in argomento *“presuppone che la stazione appaltante, al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, abbia provveduto contestualmente altresì alla pubblicazione della documentazione riferibile all'aggiudicataria, dando atto, allo stesso tempo, delle decisioni assunte in merito all'eventuale oscuramento di parti dell'offerta presentata dalla medesima. Solo in tale eventualità, dunque, opera, in base allo scriptum ius, il termine di ricorso ridotto di dieci giorni, a decorrere dalla comunicazione digitale del provvedimento di aggiudicazione”*.

Sicché il termine decadenziale in questione non decorre se la stazione appaltante, discostandosi dal modello legale, si sia limitata a comunicare l'aggiudicazione e a mettere a disposizione solo parte della documentazione dell'aggiudicataria, senza adottare decisioni espresse in merito all'eventuale oscuramento di parti dell'offerta presentata dalla medesima.

Tale indirizzo si inserisce nel solco già tracciato da una parte della giurisprudenza secondo cui *“Non può essere opposto il decorso immediato, a far tempo dalla comunicazione dell'aggiudicazione, del termine breve nell'ipotesi, atipica, in cui tale comunicazione non contenga alcuna determinazione specifica in merito all'oscuramento della documentazione di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 giugno 2025, n. 5547; 24 marzo 2025, n. 2384. D'altronde, “una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, finirebbe*

per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull'accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un'immediata reazione giudiziaria, di cui probabilmente non vi è neppure un'effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l'Amministrazione provveda all'ostensione della documentazione di gara richiesta" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384; conf., sul punto, Cons. Stato, III, 25 luglio 2025, n. 6620, che esclude la qualificazione della mera inerzia amministrativa, violativa di un puntuale obbligo legale, in termini di statuizione implicita, facendo leva sulla chiarezza del dato testuale in una con l'esigenza, vieppiù pregnante sul piano comunitario, di non vulnerare le prerogative difensive). Si deve, quindi, concludere nel senso della non immediata decorrenza del dies a quo dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione in assenza di una contestuale decisione di oscuramento e della conseguente decorrenza del termine solo a far tempo dalla successiva conoscenza della statuizione limitativa dell'accesso" (ibidem, Cons. Stato, Sez. V, sentenza 01/12/2025, n. 9454).

Ebbene, applicate le surrichiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, osserva il Collegio che l'azione ostensiva ex art. 116, comma 2 c.p.a. si rivela tempestiva atteso che il Comune di Atesa non ha fornito alcuna comunicazione in ordine alla decisione sulla richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria. Segnatamente la comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 di cui alla nota del 18/07/2025 contiene solo l'indicazione del sito su cui è messa a disposizione la documentazione di gara, mentre non fa alcun riferimento alla richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, né ad una decisione assunta dalla stazione appaltante al riguardo.

6.3.- Da ultimo, quanto all'ambito oggettivo della richiesta di accesso, va respinta l'eccezione di inammissibilità per asserito ampliamento del *thema decidendum* formulata dalla controinteressata con memoria in data 01/12/2025,

atteso che la ricorrente non ha richiesto documentazione ulteriore rispetto a quella già messa a disposizione dalla stazione appaltante, ma ne ha domandato l'ostensione in forma completa e non oscurata.

7.- Tutto ciò preliminarmente chiarito, l'istanza di accesso è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni e nei termini appresso specificati.

7.1.- La ricorrente, collocatasi al secondo posto in graduatoria della procedura negoziata per la gestione degli asili nido Comunali L. C. e S. L., ha formulato in data 16/06/2025, e successivamente reiterato, istanza di accesso al fine di ottenere l'ostensione delle offerte (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) dell'operatore economico aggiudicatario l'A. S. S. C. S., comprese le giustificazioni dell'offerta economica eventualmente fornite in sede di gara, in quanto ritenute essenziali ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.

In materia di accesso difensivo è stato di recente ribadito (cfr. T.A.R. Lombardia, sentenza 15 dicembre 2025, n. 4142) che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/90, alla luce dei principi stabiliti dal Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4, per accogliere le c.d. istanze di accesso difensive (ovvero motivate dalla necessità dell'istante di articolare le proprie difese in un procedimento giurisdizionale) è necessario che: a) sussista un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie; b) sussista un certo "collegamento" tra atti richiesti e difese da apprestare; c) la richiesta ostensiva sia adeguatamente motivata dall'istante.

Non è revocabile in dubbio che nella sua qualità la società istante sia titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti e documenti per i quali è richiesto l'accesso, perché tali atti e documenti sono strettamente necessari e/o indispensabili per curare e difendere i propri interessi giuridici nel giudizio aventi ad oggetto l'aggiudicazione della gara nei confronti della A. S. S. C. S..

Deve ritenersi infatti che, nel caso che ci occupa, l'interesse alla conoscenza della documentazione richiesta sia meritevole di tutela, in quanto qualificabile come interesse strumentale alla cura e difesa degli interessi giuridici della ricorrente.

7.2.- Occorre tuttavia precisare che, in base al vigente quadro normativo, il diritto di accesso a scopo difensivo non è illimitato, ma deve necessariamente trovare un punto di equo bilanciamento con altri interessi di pari rango con i quali può entrare in contrapposizione, quali quelli inerenti alla segretezza commerciale e industriale degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche.

Sulla questione si è di recente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione europea con ordinanza 10 giugno 2025, C- 686-24, resa su impulso del Consiglio di Stato che ha sollevato la questione pregiudiziale inerente alla compatibilità con la normativa europea dell'art. 53, commi 5 e 6 del previgente Codice dei contratti pubblici.

I Giudici europei hanno ritenuto non conforme al diritto eurounitario detta disposizione in quanto prevedeva in via automatica, in caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, l'esibizione della documentazione contenente segreti tecnici o commerciali, senza consentire alla stazione appaltante di procedere, secondo una propria valutazione discrezionale e tenuto conto della motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, a un bilanciamento tra il diritto di accesso e le esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali.

Una previsione normativa dal tenore analogo a quello del previgente art. 53, comma 6 del D. L.gs. n. 50/2016 è contenuta nel nuovo Codice degli appalti il cui art. 35, comma 5 prevede che il diritto di accesso avente ad oggetto le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è consentito *“se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”*.

Sebbene con la norma in argomento la prevalenza del diritto di accesso a scopo difensivo sia subordinata ad una valutazione della stazione appaltante circa la necessità di acquisire la documentazione ai fini della difesa in giudizio, come desumibile dall'uso della locuzione “*se indispensabile*”, la Commissione europea in data 08/10/2025 ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia in cui contesta, tra l'altro, la disciplina sull'accesso difensivo per contrasto con l'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE in combinato disposto con gli articoli 50 e 55 della medesima direttiva. In tale occasione è stato richiamato l'orientamento della CGUE espresso con la sentenza del 17 novembre 2022, Antea Polska e a. (C-54/21) ove è stato chiarito che la legislazione nazionale non può imporre una scelta generale circa la prevalenza dell'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale sul diritto alla tutela delle informazioni riservate. Il bilanciamento tra le esigenze coinvolte deve essere operato caso per caso dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore sulla base delle circostanze concrete.

Invero, dall'esame della disciplina del nuovo Codice degli appalti in materia di rapporti tra accesso e riservatezza può inferirsi che l'automatismo che caratterizzava la previgente normativa sia stato in qualche modo superato dal Legislatore, che ha riconosciuto un ruolo centrale alla stazione appaltante chiamata a svolgere un doppio penetrante giudizio valutativo: da una parte, sulla effettiva sussistenza dei segreti tecnici o commerciali di cui l'offerente chiede l'oscuramento, dall'altro, sulle ragioni prospettate dal richiedente l'accesso in relazione all'indispensabilità dell'istanza ostensiva a fini difensivi.

Quanto detto trova conferma nella relazione illustrativa di accompagnamento al nuovo Codice ove si legge che “*dette limitazioni*” (ovvero le ipotesi di esclusione dall'accesso di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 35) “*potranno essere superate e quindi giungere all'ostensione della documentazione in questione se all'esito del bilanciamento tra interessi contrapposti l'ostensione risulta indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati del richiedente in relazione alla procedura di gara*”.

Pertanto, se l'accesso agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura non può considerarsi automaticamente prevalente rispetto alle esigenze di segretezza di cui all'art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e richiede il bilanciamento tra gli opposti diritti, tale valutazione deve essere effettuata dall'Amministrazione, caso per caso, avendo in considerazione da un lato il diritto ad un ricorso efficace e dall'altro il diritto alla tutela delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima costituenti segreti tecnici o commerciali *“secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente”*.

La giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che l'Amministrazione non può quindi limitarsi a recepire passivamente l'opposizione del concorrente controinteressato, senza premurarsi di indagare l'effettiva sussistenza delle esigenze di segretezza manifestate, dovendo assolvere l'onere *“di valutare motivatamente le argomentazioni offerte ai fini dell'apprezzamento dell'effettiva rilevanza per l'operatività del regime di segretezza”* (Cfr. sul punto cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I - sentenza 28 novembre 2025 n. 1332; TAR Sicilia-Palermo, Sez. IV, 11 marzo 2025, n. 539; Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2023, n. 8332).

A quest'ultimo riguardo la Giurisprudenza ha altresì chiarito che: *“l'opposizione alla ostensione, ponendosi in un rapporto di eccezione rispetto alla regola dell'accessibilità, non può basarsi su motivazioni generiche o stereotipate, atteso che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, risultando fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione; è dunque onere di chi eccepisce la sussistenza di tale qualificata esigenza di riservatezza dimostrare l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale mediante elaborazioni o studi specialistici, fornendo altresì allegazioni idonee ad inferire che il modello, ovvero l'idea da mettere al riparo dalla concorrenza, sia passibile di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, avvantaggiando indebitamente il concorrente che strumentalizza l'istanza di*

accesso per fini diversi rispetto a quelli difensivi (Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2024 n. 7650) [...]. L'esistenza di un segreto tecnico - commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o riferite alla peculiarità dell'offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Dunque, l'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know – how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all'accesso sollevata dai controinteressati (cfr. T.a.r. Trento, sez. I, 19 aprile 2023 n. 59)" (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 6 dicembre 2024, n. 9820). "Ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica

agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è sufficiente l'affermazione che questi ultimi attengono al proprio know-how. È necessario che sussista un'informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza delle gare pubbliche, è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti” (Cfr. tra le tante, T.A.R. Liguria, Sez. I - sentenza 28 novembre 2025 n. 1332; Cons. Stato, Sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384; così Cons. Stato, Sez. V, 23 ottobre 2025, n. 8231).

7.3.-Nel caso di specie la controinteressata si è opposta all'accesso della relazione tecnica in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale sostenendo la necessità dell'oscuramento di interi capitoli o paragrafi dell'offerta perché contenenti informazioni di carattere tecnico che costituiscono segreto industriale e la cui divulgazione comprometterebbe il suo vantaggio competitivo e in alcuni casi la protezione di informazioni sensibili relative al personale aziendale.

L'Amministrazione resistente ha in sostanza accolto tacitamente per intero l'opposizione formulata dalla controinteressata, pur senza assumere alcuna determinazione esplicita sulla richiesta di oscuramento, mettendo a disposizione sulla piattaforma telematica l'offerta tecnica dell'aggiudicataria quasi integralmente oscurata senza svolgere alcuna autonoma valutazione sulla reale natura dei dati oscurati.

La condotta dell'Amministrazione appare chiaramente illegittima in quanto la stessa si è appiattita acriticamente sulla posizione espressa dall'aggiudicataria, senza svolgere alcuna effettiva e specifica attività istruttoria di bilanciamento tra gli opposti interessi e verificare che le ragioni poste a fondamento dell'opposizione integrino oggettivamente l'esistenza di “segreti tecnici o

commerciali”, come testualmente richiede l’art. 35, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023.

8.- In conclusione, per le esposte ragioni, l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. deve essere accolta rimettendo al Comune di Atesa la decisione in ordine al *quid* dell’oscuramento delle informazioni contenute nella documentazione di gara presentata dalla controinteressata, limitatamente alle parti che costituiscano effettivamente segreti tecnici e commerciali motivati e comprovati, secondo i criteri definiti dai succitati arresti giurisprudenziali e ordinando allo stesso Ente civico di ostendere alla Società richiedente, entro quindici giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione oggetto di istanza di accesso, salva la facoltà di oscuramento nei limiti precisati.

9.- Le spese di lite della presente fase processuale possono essere compensate tenuto conto della complessità delle questioni esaminate e degli orientamenti non univoci formati in giurisprudenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’istanza di accesso in corso di causa ex art. 116, comma 2 c.p.a., come in epigrafe proposta, la accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto dispone che il Comune di Atesa ostenda, entro quindici giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione della presente ordinanza, i documenti richiesti, provvedendo agli oscuramenti necessari nel senso precisato in motivazione.

Spese della presente fase processuale compensate.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO